

Viantu Organico degli impiegati del Comune.

Categoria impiegato Salariati	Qualifica	N. ro per stipendio e salario parte minima iniziale o finita	Annottazioni
1) Personale avendo diritto agli aumenti periodici sullo stipendio o salario iniziale, cui al d'Art. 36 primo comma del presente Regolamento.			
<u>A - Impiegati</u> - (oltre al Segretario per quale provvede la legge Com. L. e Prov. L., ed ai due medici condutti, alle due levatrici condutte ed al Veterinario consorziale per i quali provvede il Regolamento Organico dei Sanitari del Comune).			
1 V. Segretario (paravento) (a)	1	6500 (+) 5500 -	(+) Per impegno condutt. padronale N. 228 del 23-8-1935 approvata dall'On. g. P.A. con revisione N. 6437 del 14-11-1935
2 Applicato di 1 ^o claus	1	4800	
3 " 2 ^o "	1	4350	
4 " 3 ^o "	1	3400	Presta riduzione del 12% nisi al R.D.L. 14/11/34
5 Mezzo inserzione	1	3000	
<u>B - Salariati</u> -			
6 Capo guardie urbani	1	3520	Riduzione cui al R.D.L. 14/11/34
7 { Guardie urbani	2	2800	W. 561 (in quanto è se da tutti)
8			
9 Personale a retribuzione fissa			
9 { Guardie campestri	2	3696	
10			
11 Conveniente stradale	1	3600	
12 Moderatore orologio	1	316,80	
13 Guardie binikero	1	1584	
14 Biadello scuole	1	1800	Presta riduzione ect.
15 Guardie Maltalari	1	1640	come sopra
16 Fontanieri	1	1800	
<u>C - Personale d'opera</u> -			
17 Cappellano binikero	1	1584	
18 Organista leproso	1	580	
(+) Il V. Segretario, oltre a reggere l'ufficio 2 ^o "Contabilità", è tenuto alla effettiva sostituzione del Segretario in ogni assenza di questo.			
<u>M^o Oggetto</u>			
Notata la mancanza in questo Comune del Regolamento di Polizia Municipale: Ritenuto che il prefato Segretario comunale ha provveduto opportunamente Regolamento di alla preparazione del detto Regolamento, in armonia peraltro alle vigenti disposizioni Polizia Municipale in legislazione in materia;			
Visto l'Art. 53 N ^o 6 della Legge Com. L. e Prov. L. 8 marzo 1934 N ^o 883;			
<u>Delibera</u>			

N^o 118

Oggetto:

Regolamento di

approvato il seguente Regolamento di Polizia Mortuaria per questo Comune.

Dec. d'Ord. del 95

Regolamento di Polizia Mortuaria

giugno 95 con le

firmate

il prezzo per Atto Art. 1 - Il Regolamento di Polizia Mortuaria ha per scopo di coordinare e fare più facile riporto disciplinare in armonia alle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria appunto da cui il 25 luglio 1892, n. 448 e degli Art. 334 al 343 della legge sanitaria 27-7-1892 N° 1065, menzioato da L. 60 tutte le disposizioni che attengono nel Comune, al servizio necroscopico e misure per a L. 300 al mq. filatrichi relativi al servizio di custodia e di polizia del Cimitero Comunale e il U. Prefetto Pavia si quelli privati, ed a tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengano compiute sui cadaveri.

Art. 2 - Il servizio di polizia mortuaria è diretto dal Podestà che lo effettua pubblicato all'Albo dei mezzi del personale direttivo, dell'ufficiale sanitario, dei medici necroscopio di questo Comune, del Cimitero del Cimitero e dei necrofori.

Legge 13 luglio 1892 Art. 3 - I capi di famiglia, i direttori di istituti, di ospedali di collegi ecclesiastici, ai non detti ai comandi militari, i Capi dei vari ordini religiosi e i proprietari d'albergo 62 della Legge P. o Pov. sono tenuti a denunciare all'ufficio dello Stato Civile i casi di morte verificati 3/7/1892 n. 383 = in entro le ventiquattr'ore

Legge 13 luglio 1892 Art. 4 - I medici e chirurghi sono obbligati a rendere la denuncia all'ufficio dello Stato Civile, entro le ventiquattr'ore, sul prescritto modulo fornito dal Comune

sigl:

Lo stesso obbligo spetta alla levatrice, che ha assistito la partorient, per i casi morte.

Art. 5 - Quando la morte si pente da cause delittuose o non naturali il sacerdote è pure obbligato a rendere la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 6 - Ottentuta la denuncia del decesso, il Podestà fa eseguire dal medico necroscopio la constatazione di morte il medico necroscopico rilascia il nulla osta per il seppellimento della salma nelle forme comuni oppure subordinatamente alla adozione di particolari misure.

E' fatta eccezione per il caso in cui il cadavere venga messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 7 - Trascorso il periodo di operazione che, tranne per i casi eccezionali, non può durare oltre le 36 ore, il cadavere deve essere sepolto nel fucile, avendo quanto meno in un lezzo.

La chiusura del fucile deve essere operata dai necrofori del Comune.

I fucili particolari non possono venire chiusi alla presenza e colla assistenza dei detti necrofori.

Art. 8 - I cadaveri ricevuti in conseguenza sono messi nella camera mortuaria ed ivi lasciati per il periodo prescritto di operazione quando questo non si sia già verificato nel luogo di decesso.

Art. 9 - In caso di morte per malattie epidemiche, e contagiose, di cui allo

Art. 19 del Regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448 e Art. 27 del Regolamento locale di polizia d'igiene il medico necroscopico che ha visitato il cadavere, nella denuncia fa estenderi all'Ufficio dello Stato Civile e nella relazione da trasmettere all'ufficio d'igiene, per i provvedimenti da

disinfusione prescritti dal Regolamento Municipale d'Igiene, deve autorizzare che il cadavere debba essere trasportato nella camera di aspettazione o trascorse ventiquattr'ore, direttamente dal municipio del defunto al pubblico cimitero.

Art. 10 - I cadaveri delle persone morte per cancro, tifo eranemico, scarlattina, difterite e colera debbono essere deposti in un lenzuolo inzuppato in soluzione di sublimato al 2%.

Detti cadaveri debbono essere trasportati direttamente dal luogo del decesso alla camera di aspettazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte e dopo le ventiquattro ore direttamente al cimitero.

Art. 11 - Quando il Podestà lo reputi necessario per la tutela della salute pubblica, i cadaveri, ai cui al precedente articolo debbono essere trasportati, sotto l'osservanza delle prescritte misure, dalla camera di aspettazione al cimitero, anche prima che siano transcorse le ventiquattro ore dalla morte.

Art. 12 - Nella casa non può essere deposto più di un cadavere, il quale è venuto morto all'atto del parto possono essere rinchiusi nello stesso feretro.

Le famiglie potranno hanno gratuitamente dal Comune la cassa mortuaria e la prestazione del servizio nei necrofori.

Art. 13 - La cassa delle salme da interrare nella zona comune del cimitero comunale se si essere di legno leggero ed eseguita con riguardo all'igiene ed al decoro. Le dimensioni della cassa debbono essere corrispondenti alle esigenze del cadavere.

Art. 14 - Per i cadaveri da trasportarsi fuori del Comune il feretro deve essere eriguito e chiuso nei modi particolarmente prescritti dal Regolamento Generale di polizia muraria 25 luglio 1908, n. 448.

Art. 15 - Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso alla Chiesa, ai templi, alla camera di aspettazione o di autopsia, ai cimiteri, agli scali ferroviari ed alle barriere della città, è fatto su apposito carro adottato dall'Amministrazione comunale, sempre che non sia richiesto di servirsi di altro mezzo speciale di trasporto, nel quale caso occorre l'autorizzazione dell'Autorità Municipale, doveva il mezzo di trasporto essere riconosciuto idoneo dal punto di vista sanitario e civile.

Art. 16 - Le spese di noleggio del carro funebre per il trasporto delle salme sono determinate dalle tariffe indicate nel capitolo per il servizio di trasporti funebri.

Per gli inseriti nell'elenco dei poteri è concesso l'uso gratuito del carro di trasporto.

Art. 17 - È vietato il trasporto a mano dei feretri, eccezionalmente può essere autorizzato dal Podestà sotto l'osservanza di determinate condizioni.

Art. 18 - La famiglia del defunto nel richiedere all'Ufficio Comunale il carro per il trasporto deve indicare l'ora e le vie da percorrere per effettuare il trasporto stesso.

Il Podestà, ricevendo, può riunire l'ora come l'itinerario del trasporto.

Art. 19 - Quando occorrano ragioni di vecchiaia, pubblica, il podestà può vietare che il trasporto del cadavere si effettui con solennità e accompagnamento di persone, all'infuori di quelle spettanze necessarie al rito religioso, ordinando

che la salma venga trasportata immediatamente e direttamente alla camera di asse-
sione appure al Cimitero.

art. 90 - Il feretro non può restare in luogo pubblico o aperto al pubblico che per il tempo necessario al compimento delle ceremonie religiose.

Dovendo restare fuori dalla casa di albergo per essere trasportato fuori del paese, dovrà essere temporaneamente depositato nella camera mortuaria ammessa al Giungla.

Art. 21. L'accompagnamento del feretro in forma solenne e le ceremonie religiose debbono svolgersi nelle ore di giorno che intercedono dal lavoro al tramonto del sole.

Art. 82. Durante l'accompagnamento funebre di personaggi illustri il Podestà può prescrivere la chiusura dei negozi e degli esercizi pubblici e ordinare na inalberata sugli edifici privati la bandiera piùolare a mezza asta.

Rifolo II

Informazioni ed esumazioni dei cadaveri

Art. 23 - L'area del Cimitero Comunale è divisa in area pubblica ed area ad uso privato e quest'ultima comprende le fosse a sepolto, i loculi e le cripte o capelle private.

ON. Dti Nelle aree dei Giardini Servizi alle sepolture comuni i parchi sono fatti
si secondo un piano regolatore e distribuito in tanti quadrati in rapporto all'am-
piezza delle aree, l'uno accanto all'altro, in file continue, simmetrica-
mente ai muri di cinta od ai tralicci di comunicazione. I campi sono di-
viisi in campi per adulti e per infanti.

Art. 35 - Le feste per i campi comuni sono fatte con l'opera del personale del Comune.

Orf. 26 - L'occupazione si può fare delle farni cominciando dall'estremità di ciascun quadro e occupando fila per fila fino all'estremità opposta, in modo però da lasciare un intervallo tra una fila e l'altra per poterli leggere.

Art. 27. Le fosse per le sepolture comuni sono scavate alla profondità e la situazione prescritte dal Comune al dipendente permanente.

Art. 28- Qui farà destinata a sepoltura comune viene contraddistinta da un cippo portante il numero progressivo e la indicazione dell'anno di sepoltimento.

Dok. 29 - Per le innovazioni nei campi romani non sono permesse ferri di ferro né di altro materiale non facilmente deperibile.

Nessun cadavere può essere ricevuto per essere tumolato nel Cimitero comunale, senza la presentazione al Custode del Cimitero comunale neanche la presentazione al custode del Cimitero del certificato di nulla osta rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune.

Per i cadaveri provenienti da altri comuni oppure dall'Estero occorre per
nondimeno il visto del dottor medico.



a) a secco, cioè a cielo scoperto (parti distinte ~~supponendo i~~ ~~per i~~ ~~posti~~)
b) nei loculi e nelle cripte o cappelle private.

Art. 32 - Le sepolture private a secco sono capaci di una sola faya e sono distinte da un cippo sul quale non riguarda le generalità della salma.

Tali fayé sono incluse in un quadro apposto nell'interno del cimitero e la relativa concezione è quindicinale, salvo ulteriore proroga accettata dall'Autorità il cui capo dà dichiara richiesta degli interegati;

Art. 33 - La richiesta della sepoltura privata a secco deve essere avvenuta al Podesta' ogni qualvolta occorre depositarsi il feretro, con apposta domanda innodata dall'atto di morte e del certificato rilasciato dal medico necroscopio che ha visitato la salma da inumare.

Art. 34 - Le fayé a secco non sono concezze per l'interramento del cadavere di persona morta per malattia infettiva, non essendo permessa modalità speciale per la confezione del feretro.

Art. 35 - La concezione del loculo viene fatta in seguito a richiesta degli interegati e senza limite di tempo.

Ciascun loculo porta un numero di distinzione e non appena introdotto il feretro deve essere chiuso a mattone a calce. Sulla parete longitudinale se ne deve apposta una tafola di marmo portante il nome e la data di morte della persona a cui appartiene la salma rinchiusa.

Art. 36 - Le spese di chiusura e di manutenzione del loculo sono a carico del concessionario.

Quotora il concessionario non esequisca nel termine fissatogli dall'Autorità comunale le opere intimategli; queste saranno fatte eseguire a sue spese dal Comune. L'esecuzione relativa verrà fatta con i mezzi fiscali previsti dalla legge sulle esattorie.

Art. 37 - Ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori intimati di cui all'Art. articolo precedente verrà pagabile nell'aumento di L. 2 a carico del concessionario.

Art. 38 - La concezione del loculo è fatta anche temporaneamente per depositarvi salme destinate ad essere interrate altrove. Per dette concezioni non occorre richiesta scritta. Il concessionario è tenuto però all'assunzione delle prescrizioni contemplate dall'Art. 36 del presente Regolamento ed è pagabile, in caso di inosservanza, delle minore previste dall'articolo 34.

Art. 39 - Qualora per impiantamento del Cimitero o per altre ragioni si debbano annullare i loculi costituiti, le spese di ricostituzione e di trasporto delle salme varano a carico del Comune.

Art. 40 - Il feretro da depositarsi permanentemente nei loculi deve essere composto di legno resistente con faya interna di ginepro chiusa a fuoco.

Art. 41 - La concezione delle aree del cimitero per la costruzione di capelle e di cripte, a uso famiglia, viene fatta dal Podesta' dietro regolare domanda in cui devono anche designarsi i punti delle salme da seppellire.

La domanda deve essere conodata di un disegno riunistratito delle opere da eseguirsi nella loro approssimabilità minima e particolarità edilizia e artistica.

Art. 12- Il Podesta, sentito l'ufficiale militare determina le condizioni alle quali debbano uniformarsi le opere da eseguirsi ed il tempo entro cui deve ultimarsi l'esecuzione stessa.

Art. 13- Quelora il concessionario non ottenerà alle condizioni prescrittegli, il Podesta, se è possibile, gli determinerà un periodo di tempo entro cui dovrà uniformare le opere alle condizioni impostegli.

Un caso di ritardo o di rifiuto del concessionario, è in facoltà del Podesta di far distruggere le opere compiute e di revocare la concessione dell'area pattuita.

Art. 14- Sia nella cappella come nella cripta, il deposito delle salme deve essere effettuato singolarmente per ciascuno dei loculi costruiti, apponendo su ciascun loculo una tavoletta in marmo con il nome e la data di morte della persona inumata.

Non è permesso il deposito permanente delle salme nel muto sermone.

Art. 15- Sia le cappelle come le cripte non possono avere alcuna apertura di comunicazione con l'esterno del Cimitero.

Art. 16- Nei locali delle cripte, delle cappelle private e dei loculi non possono in via effettiva essere separate che salme appartenenti alla famiglia del concessionario ed a parenti ed affini fino al 3^o grado civile e dietro il pagamento della tassa di L. 25 come all'annessa tabella, mentre qualsiasi immobilitazione dei detti locali di persone diverse da quelle innamorate, dovrà essere preventivamente permessa dal Municipio e dovrà essere pagata una tassa di L. 250 pure stabilita nella detta tabella.

Il deposito provvisorio di salme deve essere autorizzato dal Podesta che ha facoltà di limitare il deposito entro un determinato periodo di tempo.

Art. 17- Qualora occorrano opere di riparazioni e di rinnovamento alle cripte, alle cappelle private ed ai loculi, queste dovranno essere eseguite a spese del concessionario.

Qualora il concessionario non attenda alla regolare esecuzione, il Podesta, sul piano delle opere da eseguirsi proposto da un pecunio di fiducia, sentito l'ufficiale militare, imporrà l'esecuzione delle opere stesse entro un termine di tempo determinato. Un caso di ritardo o di rifiuto da parte del concessionario, le opere saranno risorse con i mezzi fiscali previsti dalla legge sulle contrattorie.

Dal giorno di ritardo nel compimento delle opere si imposta l'aumento di L. 5 a carico del concessionario.

Art. 18- La concessione delle aree per le sepolture private, cripte e cappelle ha carattere perpetuo. Le aree stesse non gli accioggi ritornano nella piena disponibilità del Comune per inadempimento di atti di possesso per

un pentimento da parte del concessionario e dei suoi eredi.

Art. 49 - Gli loculi come le aree adibite a sepoltura privata sono ineliminabili agli estranei. Tuttavia il concessionario rimuovere alla proprietà di esso saranno recuperate dal Comune giusta il prezzo trasattivamente fissato da Tabella annexa al Regolamento.

Art. 50 - Qualora concorso gli estremi della contingibilità e dell'ingenuità, il Podesta, relativamente ai concessionari dei loculi, delle cripte e delle cappelle, può adottare i provvedimenti di cui all'Art. 55 del D. M. Legge Comune e Prov. L. 3 marzo 1934 n° 883;

Art. 51 - Il podestà di concessione delle forze a terra il prezzo per la concezione in via effettiva e provvisoria dei loculi e di concezione delle aree per sepolture private non contemplati dalla tabella allegata al presente Regolamento.

Art. 52 - Le esumazioni dei cadaveri sono ordinarie e straordinarie.

Quelle ordinarie si compiono durante otto mesi dell'anno a partire dal 1^o ottobre al 31 maggio.

L'Autorità che ordina le esumazioni straordinarie deve autorizzare l'ufficio dello Stato Civile dando le notizie che lo interessano.

Art. 53 - Le esumazioni ordinarie si compiono ogni dieci anni nei quadri delle forze comuni e ogni quindici anni nei quadri delle forze a terra, secondo le istruzioni appositamente impartite dal Comune, sentito l'ufficiale sanitario.

Art. 54 - I concessionari delle forze a terra possono recuperare il feretro, in stato di conservazione, e riutilizzarne il diritto di ricollocamento in altra forza o un'altra designata dal Comune. Le spese di trasferimento del feretro sono a carico del privato.

Art. 55 - Le esumazioni straordinarie pagano essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria o dal Podestà.

Art. 56 - Se l'esumazione straordinaria è ordinata dall'Autorità Giudiziaria il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura degli infermieri municipali, osservando tutte le norme che potranno essere suggerite dalla medesima Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche.

Art. 57 - Se l'esumazione è autorizzata dal Podestà, si daranno osservare tutte le precauzioni che verranno fatte per caso, dette dall'Ufficio d'Hygiene Municipale e comprese nell'ordinanza eccesa dal Podestà.

Art. 58 - Per procedere alla esumazione ordinaria richiesta dai parenti è necessaria la domanda scritta presentata dal parente più prossimo. In tal caso il portatore è tenuto ad esercitare le disposizioni disposte dall'Autorità Comunale per l'esumazione stessa.

Art. 59 - Non viene considerata esumazione agli effetti del presente Regolamento il raro del trasferimento della salma depositata in via provvisoria per essere trasferita.

In tal raro sarà sufficiente che gli interessati prendano gli opportuni accordi con il custode del Cimitero.

Art. 60 - Occorrendo esumare salme in tombe conceziate privati per compiere

opere di riparazione o di manutenzione che fanno carico al Comune, le spese relative saranno a carico del Comune.

Art. 61- Giusta il potere di vigilanza che a norma del Regolamento Generale di polizia mortuaria compete al Podestà, i cimiteri privati ed i sepolcreti di famiglia sono soggetti all'osservanza delle disposizioni enunciate nel presente Regolamento, fatta eccezione per quelle attinenti alle tariffe delle relative tasse.

Art. 62- Per i cimiteri privati ed i sepolcreti di famiglia valgono inoltre le disposizioni degli Art. 104 e 114 del Regolamento Generale di polizia mortuaria 25 luglio 1893, N° 1448.

Bixolo III

Epiografi e segni funerari

Art. 63- Chiunque voglia apporre epiografi sulle tombe dovrà presentare il testo in doppia copia all'Ufficio comunale per ottenerne la preventiva autorizzazione.

Tali iscrizioni sono soggette ad una tassa di revisione compresa nella tariffa ammessa al Regolamento.

Le epiografi apposte senza la preventiva autorizzazione saranno rimossi.

Art. 64- Sopra i tumuli che ricoprono ciascun cattafoco è permesso alla famiglia dei defunti di apporre segni funerari.

Tali segni non dovranno superare m. 0,80 di altezza; la base non potrà adentrarsi nella terra a profondità maggiore di m. 0,80 né la sezione orizzontale potrà avere misura maggiore di m. 0,80 per m. 1,20.

Art. 65- I segni funebri resteranno nel posto fino allo sgombero dei riguardi e saranno quindi rimossi all'atto dell'eliminazione.

Art. 66- L'amministrazione comunale distruggerà o alienerà i segni funerari resi inservibili come potrà gratuitamente per essere apposti su altri tumuli.

Bixolo IV

Norme per l'esecuzione dei lavori in genere nel Cimitero comunale

Art. 67- Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.

Art. 68- Nei giorni festivi è permesso lavorare quanto si possa di opere urgenti che non permettono sospese.

Art. 69- I privati concessionari durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombero il terreno appena ultimati i lavori.

Art. 70- Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spezzata quando venga fatto di spargervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizioni di

LIRE UNA
16 FASCICOLARE DEL CIMITERO
REGISTRO
1953
SEGY

essere reso allo scoperto evitando le opere di lavorazione.

Art. 44- Per il trasporto del materiale da costruzione e per il paesaggio del cimitero, adatto ai relativi lavori, nel Cimitero Comunale, debbi seguire l'itinerario prestabilito dal custode.

Art. 45- Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di riporto non potrà restare nel Cimitero, comunale, ~~dove si segue l'itinerario prestabilito dal custode~~, ma dovrà essere trasportato al pubblico scavo.

È voluto in facoltà del Comune di utilizzare materiale di scarico per riempire dei laghi fatti.

Art. 46- È in facoltà del Comune, valutato delle disposizioni degli Art. 53 e 55 del D. R. Legge Com. L. c Prov. 8 marzo 1893, di far demolire tutte le opere costruite in deroga ad anche con materiale non autorizzato dal Regolamento Edilizio o dall' Autorità Comunale.

Analogamente spetta al Podestà di far sospendere l'esecuzione delle opere in contravvenzione ai Regolamenti Comunali oppure agli ordini payati ammessi imparziali.

Riporto V

Dirigenza e custodia del Cimitero

Art. 47- L'ufficio di direzione del Cimitero è affidato all'impiegato addetto allo Stato civile personalmente responsabile della tenuta dei registri di morte e degli altri atti e pratiche inerenti al servizio di polizia mortuaria.

Il servizio di custodia del Cimitero è affidato all'incaricato titolare nella pianta di organica del Comune.

Art. 48- La Vigilanza dei servizi del Cimitero spetta al Podestà coordinata da una Commissione, nominata per un biennio, tra le persone residenti nel Comune, con incarico di vigilare sull'applicazione del presente Regolamento, nonché di esprimere il proprio parere su tutte le opere da eseguirsi nel Cimitero sempre quelle di carattere intellettuale.

Art. 49- La Vigilanza tecnico-edilizia del Cimitero è affidata ad un perito di fiducia del Comune e la Vigilanza sanitaria è affidata all'ufficiale sanitario del Comune, con le altre funzioni di cui al Regolamento Generale di polizia mortuaria e del Regolamento Municipale di Igien.

Art. 50- Il custode del Cimitero ha la diretta responsabilità del Cimitero stesso e di tutti i servizi ad esso inerenti.

Sull'apposito registro, prescritto dagli Art. 50 e 51 del Regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 118, prende nota:

a) di tutte le inumazioni con le notizie riguardanti gli inumati, la data del seppellimento, il numero della fila e della fossa e delle carte di seppellimento;

b) di tutte le tumulazioni con le notizie di cui sopra;

c) di tutte le variazioni per esumazioni e trasferimenti.

Art. 51- Il custode del Cimitero ha inoltre la responsabilità di mettere quanto deve compiersi e in tempo nell'interno del Cimitero.

Controlla l'ingresso del pubblico nel Cimitero e ritira gli ordini di repubblicano rilasciati dalla Direccion.

Art. 79 - Il custode deve esaminare che i feretri corrispondono alle modalità prescritte e sorveglia sull'opera degli interventi.

Egli riceve gli ordini direttamente dal Direttore al quale deve comunicare ogni fatto anomale che avverte.

Art. 80 - Il custode del Cimitero deve vigilare sulla perfetta tenuta di esso come pure sulla tenuta e pulizia della zona circostante al Cimitero (ogni via di rispetto).

Art. 81 - Al custode del Cimitero è vietato:

a) di tenere in deposito o esercitare la vendita di oggetti funerari ecc.;

b) di assumere l'incarico di lavori nell'interno del Cimitero per conto di privati;

Art. 82 - Le osservazioni di cui all'Articolo precedente, porteranno all'applicazione, a carico del colpevole, dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento Organico impiegati e salariati comunali.

Ritiro VI Politica dei Cimiteri

Art. 83 - L'operaio per la finita ai Cimiteri viene fissato dal Podesta con apposita ordinanza affissa sul cancello d'entrata.

Art. 84 - Non è permesso l'ingresso nel Cimitero che ai soli pedoni o persone condotte in carrozella.

Art. 85 - È vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione, alle persone scuonientemente vestite ed ai ragazzi inferiori ai dodici anni non accompagnati da persone adulte.

È vietato nel Cimitero di chiedere l'elemosina.

Art. 86 - È vietato di introdursi nei Cimiteri cani od altri animali; di portare strumenti musicali, armi da caccia, armi da fuoco, attrezzi di sport, biciclette ecc.

Art. 87 - Le persone innestate nel Cimitero devono comportarsi seramente e rispettuosamente, astenendosi dal cantare, fischiare, discutere ad alta voce, fumare ecc.

Art. 88 - È recato recare danni ai manufatti, alle piante, alle aiuole, si non seguirà i viali lungo il percorso od i sentieri che conducono ai tumuli.

Art. 89 - I contravventori alle disposizioni contenute negli Art. 83, 84, 85, 86, 87 e 88, a cura del custode e degli agenti municipali saranno espulsi dal Cimitero e non loro accettata la reintroduzione.

Art. 90 - Tutte le persone addette ai lavori nel cimitero devono rigorosamente operare gli ordini superiori e obbedire alle disposizioni. Volta per volta impartite dal personale addetto al servizio di direzione e di custodia. Esse devono tenere un atteggiamento particolarmente serio.

Gli insubordinati e quelli che non si comportano convenientemente

Vengono allontanati dal luogo e non possono più eserci ammey i per tale scopo.

Art. 91 - Il lavaggio e la pulizia delle tombe e delle lapidi sono generalmente consentiti tuttavia i giorni accettati i testi, durante l'apertura del fioriere, salvo limitazioni eccezionalmente stabilite.

Nei giorni di festa è permesso di portare a mezzo di recipienti a mano acqua per innaffiare i fiori e le erbe delle aiuole.

Art. 92 - Presso il cimitero vengono depositati un registro sul quale vengono stendere i reclami che il cittadino cittadino deve comunicare alla Direzione del Cimitero.

Art. 93 - È in facoltà dell'Amministrazione comunale di far abbattere le opere imperfette, inconvenienti o deteriorate in confronto con la verità edilizia e col danno del luogo. La stessa facoltà le compete per far rimuovere lapidi, ciprì, giardini, lastre di pietra, vani lampade, corone di fiori ecc. che ingombrano il suolo pubblico o danneggiano opere comunali e private.

Capitolo VII Sala di deposito

Art. 94 - Presso il Cimitero trova una sala di deposito dove devono essere depositati i cadaveri che per qualsiasi ragione non si possono lasciare in casa durante il periodo prescritto di conservazione.

Art. 95 - Le autopsie sui cadaveri debbono essere eseguite nella sala a tale fine destinata.

Nella medesima sala debbono essere eseguite le autopsie sui cadaveri richieste da altre Autorità e dai privati.

Art. 96 - Se l'autopsia del cadavere è chiesta ad altra Autorità che non sia giudicaria o da privati, la concessione è subordinata al pagamento di una tassa a favore del Comune.

Art. 97 - Nella sala delle autopsie vengono pure eseguite le iniezioni di soluzioni antisettiche sulle salme, chieste dai privati e autorizzate dall'Autorità sanitaria del Comune.

In tal caso il richiedente deve versare al Comune la quota di diritto stabilita dalla Tabella annessa al Regolamento.

Art. 98 - Le iniezioni conservative sui cadaveri, eseguite per cura dei privati, debbono essere autorizzate dal Podestà conforme alle prescrizioni del Regolamento Generale di polizia mortuaria e sono soggette al controllo dell'ufficiale sanitario al quale spetta l'esame dei diritti fissi appositamente stabiliti dalla tabella annessa al Regolamento.

Capitolo VIII Sanzioni Penali

Art. 99 - Salvo i reati contemplati dal Codice Penale e dalle altre leggi e regolamenti dello Stato, tutte le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento sono punite con le maxime e secondo la procedura prescritta agli Art. 106, 107, 108 e 109 del T. A. Legge Com. n. 8 marzo 1934 n. 888;

Art. 100 - Agli agenti accertatori delle contravvenzioni spettano gli uffici

nella misura tollerata dall'Art. 110 del C.R. Legge Com. L. e Prov. L. 3 marzo 1936 n° 993
e secondo il reparto previsto dalle norme del Regolamento Organico tributari umani;
Art. 101 - Nelle ~~comunazioni~~ comune da chi è soggetto all'altro autorità di
revisione o sostituzione, nel caso di insolvibilità del contumace, non applicabili le
disposizioni dell'Art. 196 del vigente Codice Penale.

Art. 102 - Gli incarichi derivanti dalle amende di cui agli Art. 37 e 47 sono
devoluti a favore delle Opere Opificiali:

TABELLA A

Per diritto apposizione oggetti funebri sui tumuli nelle feste canoni L. 1.-

Per diritto concezione fede a sterzo nel quadro interno del Cimitero
(posti distintivi) { temporanei 50,-
perpetui 120,-

Per diritto revisione epigrafi e altre opere intellettuali 2,-

TABELLA B

Per diritto deposito provvisorio salma in loculi

L. 5 al giorno

Per diritto deposito definitivo salma in loculi:

1 ^a e 2 ^a fila in basso	500-	l'anno
3 ^a " "	250-	"
4 ^a " alto	100-	"

Per concezione area per sepolture private, cripta o
cappella

= 300~~00~~ al mq.

Per diritto tumularione nelle cripte nelle cappelle private e nei loculi di
salme appartenenti alla famiglia del concionario ed a parenti ed affini fino
al 3^o grado civile. L. 15,-

Per diritto tumularime nei detti loculi di persone diverse da quelle elencate,
L. 250,

TABELLA C

Diritto per l'autorizzazione alle autopsie per richiesta privata o
autonoma

L. 25,-

Per prestazioni di imissioni antiseptiche 100,-

Per prestazioni di imissioni disinfettive 100,-

TABELLA D

Prezzo di recupero delle sepolture private L. 1/3 del prezzo di acquisto

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

IL SEGRETARIO

Data:

Regnando S. M. Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Na-
zionale, Re d'Italia.

1 APR. 1935

ubb. Domenica 14/4/1935

15 APR. 1935

16 APR. 1935

L'anno mille novemcento trentacinque, il giorno 11 del mese di aprile, in Regni
e nella Residenza Municipale; il Commisario Prefettizio Sig. Barattieri, assistito
dal Segretario Comunale Sig. Felice Natale.